

Momento del trasferimento dei beni all'assuntore – Cass. n. 35298/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore - Momento del trasferimento dei beni all'assuntore - Interpretazione del provvedimento di omologazione - Necessità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di concordato fallimentare, l'immediatezza dell'effetto traslativo in favore dell'assuntore in concomitanza con l'omologazione non rappresenta una caratteristica imprescindibile della fattispecie, sicché spetta al giudice del merito individuare il momento in cui è destinato a prodursi l'effetto in parola, interpretando la proposta di concordato e il provvedimento che vi abbia dato seguito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivata.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35298 del 30/11/2022 (Rv. 666455 - 01)

Corte

Cassazione

35298

2022